



## REGOLAMENTO DEL DOTTORATO DI RICERCA DELLA SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA

<b>TITOLO I – PRINCIPI GENERALI</b> .....	2
Art. 1 - Finalità e obiettivi .....	2
Art. 2 - Articolazione del Dottorato di Ricerca .....	2
<b>TITOLO II – ORGANI</b> .....	3
Art. 3 – Organi del Programma di Dottorato.....	3
Art. 4 – Coordinatore.....	3
Art. 5 - Collegio dei Docenti .....	3
Art. 6 - Convocazione e ordine del giorno del Collegio dei Docenti.....	4
Art. 7 - Responsabile di Curriculum .....	4
Art. 8 - Advisor e Co-Advisor .....	4
<b>TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPRESSIONE</b> .....	5
Art. 9 - Istituzione e soppressione di un Programma di Dottorato o di un curriculum .....	5
Art. 10 - Programmazione didattica .....	6
<b>TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA</b> .....	6
Art. 11 - Requisiti per l’accesso .....	6
Art. 12 - Bando di concorso .....	6
Art. 13 - Modalità di ammissione e Commissioni di Concorso.....	6
Art. 14 – Immatricolazione.....	7
Art. 15 - Borse di studio.....	8
Art. 16 - Percorso di studi e passaggio d’anno.....	9
Art. 17 - Diritti e doveri dell’allievo .....	10
Art. 18 – Sanzioni.....	10
Art. 19 - Rappresentanti degli allievi .....	11
<b>TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA</b> .....	11
Art. 20 - Consegna della tesi e ammissione alla discussione .....	11
Art. 21 - Discussione della tesi e conferimento del titolo .....	12
<b>TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA</b> .....	13
Art. 22 - Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato .....	13
Art. 23 - Cotutela di tesi .....	13
Art. 24 - Dottorato Europeo .....	13
Art. 25 - Accordi in materia di mobilità internazionale .....	14
Art. 26 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca .....	14
<b>TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE</b> .....	14
Art. 27 - Norme transitorie e finali.....	14



### **Art. 1 - Finalità e obiettivi**

1. Il presente Regolamento del dottorato di ricerca della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca (nel seguito, "Regolamento") disciplina, in conformità con la normativa vigente, l'istituzione e il funzionamento dei Programmi di Dottorato di Ricerca (nel seguito, "Programmi di Dottorato") della Scuola IMT Altissimi Studi Lucca (nel seguito, "Scuola IMT").
2. La Scuola IMT è una *graduate school* residenziale e i Programmi di Dottorato sono finalizzati ad assicurare l'acquisizione delle competenze necessarie per svolgere attività di ricerca di alta qualificazione presso università, enti pubblici o imprese, e alla formazione di professionisti per le istituzioni, il sistema delle imprese e il territorio.
3. I Programmi di Dottorato pongono al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento.
4. I Programmi di Dottorato sono condotti secondo standard riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
5. La Scuola IMT:
  - incoraggia e persegue l'internazionalizzazione dei propri Programmi di Dottorato;
  - adotta criteri di selezione per l'accesso esclusivamente basati sul merito che non ostacolino la partecipazione di candidati sulla base di nazionalità, lingua, etnia, sesso, religione od ogni altra condizione;
  - incoraggia e favorisce il diretto coinvolgimento degli allievi nelle attività di ricerca, inclusa la partecipazione ad attività di ricerca, attività di laboratorio e progetti di ricerca;
  - promuove lo sviluppo di relazioni con altri enti di ricerca in Italia e all'estero che consentano la mobilità in ingresso e in uscita ad allievi e ricercatori per svolgere attività di studio e di ricerca;
  - incoraggia la collaborazione con le aziende per progetti di ricerca specifici e attraverso l'Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca.
6. La Scuola IMT favorisce l'istituzione di Programmi di Dottorato di Ricerca congiunti e la realizzazione di programmi di cotutela di tesi, anche attraverso convenzioni di cooperazione interuniversitaria.
7. I Programmi di Dottorato della Scuola IMT vengono svolti esclusivamente in lingua inglese.
8. Al fine di favorire l'integrazione degli allievi internazionali e il loro radicamento sul territorio, la Scuola IMT offre corsi di lingua e cultura italiana.

### **Art. 2 - Articolazione del Dottorato di Ricerca**

1. Ogni Programma di Dottorato ha una durata non inferiore a tre anni e comprende periodi di studio e ricerca fuori sede, in Italia e/o all'estero, presso enti pubblici e/o privati, secondo modalità stabile dal presente Regolamento.
2. Per i Programmi di Dottorato di durata superiore ai tre anni, la discussione della tesi potrà avvenire anche a partire dal compimento del terzo anno.
3. Il Programma offre una formazione avanzata e multidisciplinare anche attraverso l'articolazione in curricula di specializzazione tra loro integrati, realizzando pienamente il modello formativo della Scuola IMT che pone al centro l'interdisciplinarietà e l'integrazione tra ricerca e insegnamento. Il titolo rilasciato contiene, oltre alla denominazione del Programma di Dottorato, anche l'indicazione del curriculum di afferenza.
4. Le attività formative, improntate ai migliori standard internazionali, di norma comprendono specifiche prove di esame finale. Ciascuna attività formativa può essere affidata a più docenti.

## **TITOLO II – ORGANI**

### **Art. 3 – Organi del Programma di Dottorato**

1. Sono organi del Programma di Dottorato il Coordinatore, il Collegio dei Docenti e, ove presente, il Responsabile di Curriculum.

### **Art. 4 – Coordinatore**

1. Il Coordinatore viene nominato dal Senato Accademico tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno in servizio presso la Scuola.
2. Il Coordinatore è garante dell'unitarietà e dell'interdisciplinarietà del Programma e del coordinamento tra i curricula, ove presenti.
3. Il Coordinatore presiede e convoca il Collegio dei Docenti, cura il coordinamento generale del Programma di Dottorato. In particolare, presenta al Collegio dei Docenti una proposta di programmazione didattica, redatta con la collaborazione dei Responsabili di Curricula, ove presenti.
4. Il Coordinatore, per le attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione di un Delegato di sua nomina.

### **Art. 5 - Collegio dei Docenti**

1. Il Collegio dei Docenti è l'organo collegiale unico di coordinamento e gestione del Programma di Dottorato.
2. Il Collegio dei Docenti viene nominato dal Senato Accademico ed è di norma composto da:
  - professori di ruolo della Scuola;
  - professori straordinari a tempo determinato della Scuola e professori della Scuola in regime di doppia affiliazione, secondo le modalità previste ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 6, comma 11;
  - ricercatori a tempo determinato della Scuola;
  - esperti esterni di elevata qualificazione scientifica.

Al fine di promuovere il carattere internazionale del Programma di Dottorato, possono essere nominati membri del Collegio dei Docenti anche docenti e studiosi incardinati in istituzioni internazionali.

3. Il Collegio dei Docenti:
  - approva la proposta di programmazione didattica ed eventuali modifiche e integrazioni successive, incluse le proposte di affidamento delle docenze per le varie attività formative, ferme restando le competenze degli organi centrali in merito;
  - assegna un *Advisor* ed eventuali *Co-Advisor* a ciascun allievo all'inizio del Programma di Dottorato;
  - segue e verifica la progressione degli studi e dell'attività di ricerca degli allievi al fine di deliberarne l'ammissione agli anni successivi al primo e alla discussione della tesi;
  - rilascia l'autorizzazione per lo svolgimento di soggiorni fuori sede degli allievi previa delibera di ammissione agli anni successivi al primo;
  - svolge ogni altra funzione attribuita alla sua competenza dal presente regolamento.
4. Possono inoltre partecipare al Collegio dei Docenti, senza diritto di voto, su richiesta del Coordinatore:
  - *Advisor* e *Co-Advisor*;

- il rappresentante degli allievi in Senato Accademico, per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi del Programma di Dottorato.
5. Il Coordinatore può adottare, per motivi di necessità e urgenza, deliberazioni di competenza del Collegio dei Docenti, salvo ratifica nella prima seduta utile.

#### **Art. 6 - Convocazione e ordine del giorno del Collegio dei Docenti**

1. La convocazione del Collegio dei Docenti è disposta dal Coordinatore, mediante lettera inviata tramite posta elettronica a tutti i membri, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno, della data, dell'ora e del luogo della riunione.
2. L'ordine del giorno può contenere punti richiesti anche da uno o più membri del Collegio dei Docenti e può essere integrato fino a ventiquattro ore prima della riunione per argomenti da trattare con urgenza.
3. Ove richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione straordinaria del Collegio dei Docenti può essere disposta dal Coordinatore e inviata, tramite posta elettronica, a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima della riunione.
4. La documentazione relativa all'ordine del giorno viene messa a disposizione dei membri, a cura dell'ufficio competente, per il tramite di strumenti telematici, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
5. In apertura di seduta il Coordinatore o uno degli altri membri del Collegio dei Docenti può presentare proposte di modifica e/o integrazione degli argomenti all'ordine del giorno che, in ogni caso, devono essere approvate all'unanimità dei componenti del Collegio dei Docenti.

#### **Art. 7 - Responsabile di Curriculum**

1. Il Responsabile di Curriculum è individuato per ciascun ciclo di Dottorato tra i componenti del Collegio dei Docenti.
2. Il Responsabile di Curriculum cura la gestione didattica, scientifica e organizzativa del curriculum di sua competenza. In particolare:
  - propone la programmazione didattica del proprio curriculum, inclusi gli affidamenti delle docenze;
  - coordina e organizza le attività formative del curriculum;
  - supporta gli *Advisor* degli allievi afferenti al proprio curriculum nella loro attività e ne cura i rapporti con il Collegio dei Docenti, qualora non ne siano membri;
  - cura il contenuto scientifico, per le parti di sua competenza, della documentazione richiesta ai fini dei vari adempimenti normativi e interni inerenti il Programma di Dottorato;
  - propone i membri della Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi;
  - svolge ogni altra funzione attribuitagli dal presente regolamento.

#### **Art. 8 - Advisor e Co-Advisor**

1. All'inizio del Programma, il Collegio dei Docenti nomina per ciascun allievo un *Advisor*, scelto di norma tra i professori di ruolo, i professori a tempo determinato e gli *Assistant Professors* della Scuola IMT. Possono essere nominati come *Advisor*, previa delibera del Collegio dei Docenti, anche altri soggetti interni o esterni alla Scuola, ai sensi dell'art. 5 comma 3 del presente regolamento.
2. L'*Advisor*:
  - tenendo conto delle esigenze specifiche dell'allievo in relazione ai suoi interessi di ricerca e alla sua formazione di provenienza, orienta l'allievo nella realizzazione del piano di studi;

- indirizza l'allievo nella redazione della tesi, valutandone l'operato e assicurando la rilevanza scientifica dei temi di ricerca;
  - indirizza l'allievo nella definizione di eventuali attività di studio e di ricerca anche fuori sede ed esprime preventiva autorizzazione per i periodi di soggiorno fuori sede;
  - autorizza il passaggio ad altro curriculum degli allievi assegnati, di concerto con l'eventuale nuovo *Advisor* e i Responsabili dei Curricula interessati, ove presenti;
  - esprime una valutazione sulle attività svolte e sul lavoro di tesi dell'allievo da trasmettere al Collegio dei Docenti prima della delibera di ammissione alla discussione della tesi;
  - sottopone la tesi al giudizio di due valutatori esterni, selezionati tra soggetti di elevata qualificazione scientifica internazionale, e ne acquisisce i pareri prima dell'ammissione alla discussione della tesi;
  - verifica il rispetto della procedura antiplagio cui è sottoposta la tesi;
  - svolge ogni altra funzione attribuita dal presente regolamento.
3. Il Collegio dei Docenti può nominare uno o più *Co-Advisor*, anche non appartenenti alla *Faculty* della Scuola IMT, che supportano l'*Advisor* nella guida e nella supervisione dell'allievo.
4. Almeno uno, tra *Advisor* e *Co-Advisor*, deve essere docente o ricercatore incardinato alla Scuola. L'allievo afferisce alla unità di ricerca dell'*Advisor*, o, se questo non afferisce ad una unità di ricerca della Scuola, alla unità di ricerca del *Co-Advisor*.
5. A partire dal primo passaggio d'anno, *Advisor* e *Co-Advisor* assegnati possono essere sostituiti.

### TITOLO III – ISTITUZIONE E SOPPRESSIONE

#### Art. 9 - Istituzione e soppressione di un Programma di Dottorato o di un curriculum

1. L'istituzione del Programma di Dottorato avviene sulla base dei documenti di pianificazione e programmazione della Scuola IMT, acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione e del Senato Accademico con delibera del Consiglio di Amministrazione, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di accreditamento iniziale e verifica periodica dei requisiti.
2. Ai fini dell'istituzione di un Programma, viene redatto un piano che determina il progetto formativo, le risorse dedicate (borse di studio, fondi per la docenza, ecc.) ed ogni altra informazione rilevante ai fini dell'istituzione e/o richiesta dalla normativa vigente.
3. In particolare, il progetto formativo, redatto a cura del Coordinatore o di un suo Delegato, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente e dal presente regolamento, riporta:
  - la denominazione del Programma, la descrizione generale e le aree scientifiche coperte;
  - la proposta di composizione del Collegio dei Docenti;
  - il numero di borse;
  - l'eventuale articolazione in curricula;
  - la missione e gli obiettivi specifici;
  - i collegamenti con le aree scientifiche e le unità di ricerca della Scuola IMT;
  - i profili e gli sbocchi professionali degli allievi;
  - una proposta, non vincolante, di offerta formativa (corsi, laboratori, *long seminars*, ecc. con l'indicazione della fonte della docenza, interna o esterna).



4. Le modalità di soppressione dei Programmi di Dottorato o di uno o più curricula di specializzazione sono definite dallo Statuto.

#### **Art. 10 - Programmazione didattica**

1. La programmazione didattica è proposta dal Coordinatore, o suo Delegato, congiuntamente con i Responsabili di Curricula, ove presenti, e deve essere sottoposta al Collegio dei Docenti per approvazione.
2. La programmazione didattica contiene:
  - il dettaglio dell’offerta formativa, incluso il numero di ore per ogni attività;
  - la proposta dettagliata dell’affidamento delle attività a docenti interni e/o esterni.

### **TITOLO IV – ACCESSO AI PROGRAMMI E FREQUENZA**

#### **Art. 11 - Requisiti per l’accesso**

1. Possono accedere al Programma di Dottorato di Ricerca, senza discriminazione alcuna rispetto a nazionalità, lingua, etnia, sesso, religione od ogni altra condizione, coloro che abbiano conseguito un titolo di laurea magistrale e coloro i quali siano in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente. Possono essere altresì ammessi coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all’estero che non sia già stato dichiarato equipollente, purché riconosciuto idoneo dalla Commissione di concorso ai soli fini dell’ammissione ai Programmi.

#### **Art. 12 - Bando di concorso**

1. Il bando di concorso, redatto in italiano, è approvato ed emanato dal Direttore, che ne cura la pubblicità, anche sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Viene altresì predisposta una traduzione in lingua inglese delle informazioni essenziali al fine della presentazione della domanda. Il modello di domanda online viene predisposto esclusivamente in lingua inglese.
2. In particolare, il bando di concorso indica:
  - il numero e l’ammontare delle borse di studio da conferire e l’eventuale presenza di borse finanziate da enti pubblici e/o privati, con l’indicazione se vincolate al possesso di determinati requisiti e/o a specifici temi di ricerca;
  - l’eventuale numero massimo di contratti di Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca attivabili;
  - i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
  - i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, le prove d’esame previste e le modalità di svolgimento;
  - le modalità di ammissione ai sensi dell’articolo 13 del presente regolamento;
  - eventuali indicazioni dei Collegi dei Docenti.

#### **Art. 13 - Modalità di ammissione e Commissioni di Concorso**

1. La domanda di ammissione al Programma di Dottorato – da compilarsi esclusivamente online – è valida se riporta tutti gli elementi indicati nel bando di concorso.

2. Il Direttore nomina con proprio decreto, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, la Commissione di Concorso, incaricata della valutazione comparativa dei candidati. I membri della Commissione di Concorso sono di norma tutti i Responsabili di Curricula, ove presenti, o loro sostituti, e comunque in numero non inferiore a tre.
3. La procedura concorsuale comprende una fase di preselezione per titoli e un esame mediante colloquio orale. Nella fase di preselezione, la valutazione dei titoli è effettuata ai soli fini dell'ammissione all'esame sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando. La preselezione si conclude con l'individuazione di una lista dei candidati ammessi all'esame (*shortlist*), senza graduatoria di merito. La lista indica anche il curriculum, ove presente, al quale i candidati sono stati ammessi.
4. La Commissione di Concorso può essere coadiuvata da Commissioni Istruttorie, nominate dal Direttore, su proposta del Coordinatore del Programma sentito il parere dei Responsabili di Curricula, ove presenti, e composte, di norma, da esperti nelle aree di riferimento del Programma, anche appartenenti ad altre istituzioni. Il giudizio di ammissione all'esame è in ogni caso di competenza e responsabilità della Commissione di Concorso.
5. L'esame consiste in un colloquio in lingua inglese, volto ad approfondire la valutazione delle conoscenze e delle competenze del candidato con particolare riferimento agli ambiti specifici del Programma. All'esito dei colloqui, la Commissione di Concorso procede alla stesura della graduatoria generale di merito sulla base di quanto stabilito nel bando di concorso.
6. La lista dei candidati ammessi all'esame e la graduatoria finale indicano il curriculum, ove presente, al quale i candidati sono stati ammessi. La Commissione di Concorso ha la facoltà di ammettere i candidati ad un curriculum diverso da quello indicato nella domanda di ammissione dai candidati stessi.
7. Nel caso di un Programma di Dottorato istituito a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la formazione della Commissione di Concorso e della eventuale Commissione Istruttoria, e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

#### **Art. 14 – Immatricolazione**

1. I candidati ammessi al Programma in base alla graduatoria finale, presentano domanda di immatricolazione per il curriculum, ove presente, per il quale sono stati ammessi.
2. I candidati che in base alle graduatorie finali risultino tra gli ammessi, decadono qualora non presentino domanda di immatricolazione alla Scuola entro i termini indicati nel bando.
3. L'immatricolazione avviene, di norma, il giorno di inizio del Programma, salvo eventuali casi particolari gestiti dall'Amministrazione della Scuola. In caso di mancata immatricolazione nei termini, il candidato perde il diritto all'ammissione e si procede d'ufficio con lo scorrimento della graduatoria.
4. Il Direttore può autorizzare il posticipo dell'immatricolazione, per singoli casi dovuti a motivi di forza maggiore o gravi motivi personali debitamente documentati, In questo caso, l'*Advisor* e il Responsabile di Curriculum, ove presente, indicano all'allievo le modalità di recupero della partecipazione alle lezioni e agli esami.
5. In caso di rinuncia o di esclusione di un allievo regolarmente immatricolato, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria entro la scadenza fissata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il monitoraggio dei Dottorati accreditati (registrazione dei dati degli allievi immatricolati nell'anno accademico di riferimento).
6. Al momento dell'immatricolazione, i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere corredati da uno dei seguenti documenti:
  - Dichiarazione di valore;
  - *Diploma Supplement* redatto secondo il modello della Commissione Europea per titoli accademici rilasciati da Istituti di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore;



- attestazioni di centri ENIC-NARIC che contengano tutte le informazioni di norma riportate nella Dichiarazione di valore.

Qualora la domanda di immatricolazione risulti mancante della suddetta documentazione, questa può essere accettata con riserva solo nel caso in cui il candidato dimostri di aver presentato richiesta presso le competenti Istituzioni. La data dell'immatricolazione con riserva è intesa come data di immatricolazione una volta sciolta positivamente la riserva. Il mancato scioglimento della riserva produce la nullità dell'immatricolazione stessa, salvo i casi in cui il ritardo non sia in alcun modo imputabile a negligenza del candidato.

### **Art. 15 - Borse di studio**

1. Le borse di studio sono assegnate in ordine di graduatoria. A parità di punteggio, la preferenza è determinata dalla minore età del candidato.
2. I posti con borsa di studio possono essere aumentati a seguito di finanziamenti erogati da soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, che si rendessero disponibili anche dopo l'emanazione del bando ed entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione e comunque prima dell'immatricolazione. Di tale evenienza è comunque data comunicazione mediante pubblicità sul sito web della Scuola.
3. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni e integrazioni, nella misura di due terzi a carico dell'Amministrazione e di un terzo a carico del borsista.
4. L'importo delle borse di studio non può essere inferiore a quello determinato ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni. I titolari delle borse di studio sono esonerati dal pagamento di contributi per l'accesso e la frequenza del Programma.
5. La borsa di studio ha durata massima pari alla durata del Programma ed è soggetta a conferma annuale, previa verifica, secondo quanto stabilito dall'art. 16 del presente Regolamento, che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
6. Le rate della borsa di studio sono erogate a termine del periodo di competenza con cadenza mensile, ad eccezione del primo bimestre del primo anno accademico, erogato entro il mese di gennaio successivo all'inizio del Programma, ai sensi del comma 8 del presente articolo.
7. L'allievo titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Programma.
8. La fruizione della borsa spetta agli allievi che non rinunciano o non sono esclusi entro i primi 45 (quarantacinque) giorni dall'inizio del Programma o dall'immatricolazione.
9. In ogni caso è possibile scorrere la graduatoria finale di merito entro la scadenza fissata annualmente dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per il monitoraggio dei dottorati accreditati (registrazione dei dati degli allievi immatricolati nell'anno accademico di riferimento).
10. Qualora un allievo sia immatricolato con riserva per comprovate ragioni connesse alle tempistiche di rilascio della dichiarazione di valore, del *Diploma Supplement* o della certificazione ENIC-NARIC (di cui all'art. 14 comma 6 del presente regolamento) da parte delle Istituzioni competenti, l'erogazione della borsa è sospesa in via cautelare. Al momento dello scioglimento della riserva sono corrisposte all'allievo tutte le rate dovute.
11. Nei casi di rinuncia o esclusione di cui al primo periodo del comma 8, la borsa viene riassegnata al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, fermo restando il rispetto di quanto previsto espressamente da accordi con enti pubblici o privati che finanziano borse vincolate al possesso di determinati requisiti o finalizzati a specifici temi di ricerca. Nei casi di rinuncia o esclusione di cui al secondo periodo del comma 8, la borsa può essere riassegnata, per la parte residua, al primo avente diritto secondo la relativa graduatoria, previa delibera del Collegio dei Docenti, che può prescrivere il recupero di attività formative.





12. Per gli eventuali periodi di soggiorno fuori sede all'estero, che soddisfino i requisiti stabiliti dall'art. 17, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, l'importo della borsa di studio è aumentato per i primi nove mesi in misura del 50%.
13. A decorrere dall'assegnazione dell'*Advisor*, ciascun allievo può richiedere al proprio *Advisor* e al Responsabile dell'unità di ricerca di afferenza il finanziamento di attività fuori sede alle condizioni e nei limiti previsti dal regolamento in materia di attività di ricerca fuori sede.

#### **Art. 16 - Percorso di studi e passaggio d'anno**

1. L'allievo deve, in accordo con il proprio *Advisor*, proporre un piano di studi individuale selezionando le attività formative tra quelle inserite nella programmazione didattica del Programma. Il piano di studi individuale deve tener conto di quanto richiesto dal presente Regolamento e dalla normativa vigente e deve prevedere almeno 6 corsi con valutazione finale ed almeno 150 ore di attività formative erogate dalla Scuola. Tali attività formative devono di norma essere seguite durante il primo anno di Programma.
2. Ogni modifica del piano di studi deve essere sottoposta dall'allievo al proprio *Advisor*, cui spetta l'approvazione finale.
3. Il periodo minimo durante il quale le attività formative e di ricerca devono essere svolte presso la Scuola è pari a 12 mesi, salvo specifici accordi di cooperazione con altre istituzioni accademiche o altre motivate esigenze che dovranno essere portate in approvazione al Collegio dei Docenti.
4. L'allievo ha l'obbligo di frequentare tutte le attività formative previste nel proprio piano di studi e di partecipare a tutte le attività didattiche e/o di ricerca ritenute rilevanti per il Programma o per il curriculum specifico, ove presente. Ogni assenza dovrà essere comunicata al docente dell'attività.
5. Gli esami prevedono un voto espresso mediante il sistema internazionale (A, B, C, D, E o F [fail]) oppure un giudizio di idoneità (pass with distinction, pass, fail).
6. L'assenza dell'allievo ad una prova d'esame può essere autorizzata esclusivamente per gravi e comprovati motivi, personali o di salute, dal docente dell'attività formativa. L'allievo è tenuto a darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione.
7. All'allievo che consegua una valutazione insufficiente ad un esame è concessa solo una possibilità di recupero (*retake*) con le modalità stabilite dal docente del corso.
8. In caso di mancato superamento dell'esame di recupero o di assenza ingiustificata ad una prova di esame, il Collegio dei Docenti valuta le condizioni per l'espulsione dell'allievo.
9. In ogni momento, l'*Advisor* potrà presentare al Collegio dei Docenti richiesta di espulsione di un allievo in caso di:
  - scarsa partecipazione alle attività didattiche e di ricerca organizzate dalla Scuola;
  - insufficiente attività di ricerca.
  - Sulla richiesta delibera il Collegio dei Docenti.
10. A conclusione di ogni anno del Programma, l'allievo presenta al Collegio dei Docenti una relazione particolareggiata sull'attività svolta.
11. Il Collegio dei Docenti, previa valutazione del rendimento accademico, dell'attività di ricerca svolta e della partecipazione alle attività didattiche e/o di ricerca organizzate dalla Scuola, attribuisce un giudizio positivo sull'attività complessiva svolta dall'allievo e sul raggiungimento degli obiettivi formativi e dispone il passaggio dell'allievo all'anno successivo oppure l'ammissione alla discussione della tesi. In caso di giudizio negativo, il Collegio delibera la mancata ammissione all'anno successivo o alla discussione della tesi e l'espulsione dell'allievo dal Programma.
12. La delibera di espulsione dell'allievo è adottata dal Direttore della Scuola IMT con proprio decreto.

### Art. 17 - Diritti e doveri dell'allievo

#### 1. L'allievo:

- a. può frequentare tutte le attività didattiche e seminariali che ritenga di suo interesse senza doverne sostenere le prove d'esame finale. Le attività didattiche sono aggiuntive agli obblighi formativi e sono riportate nel piano di studi con apposita menzione;
  - b. può svolgere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, attività formative presso altri atenei e centri di ricerca in Italia e/o all'estero, riconosciute come parte integrante del percorso formativo;
  - c. svolge, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, periodi di soggiorno fuori sede per attività di formazione e/o di ricerca, previo accordo con università, enti di ricerca o laboratori, italiani o stranieri, aventi ciascuno una durata minima di 2 mesi. In caso di periodi fuori sede previsti dagli accordi di cotutela, il tempo di soggiorno presso la sede ospitante viene determinato negli accordi stessi;
  - d. può essere autorizzato a svolgere attività fuori sede ulteriori rispetto al periodo di soggiorno di cui alla lettera precedente, fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall'art. 16 comma 3 del presente regolamento;
  - e. può, a partire dal primo passaggio d'anno, presentare richiesta di cambiamento di *Advisor* e/o *Co-Advisor*;
  - f. è tenuto a frequentare i corsi di lingua e cultura italiana offerti dalla Scuola IMT, qualora non sia di nazionalità italiana o non sia già in possesso di una competenza linguistica di base;
  - g. può avere impegni professionali o lavorativi solo qualora questi siano ritenuti compatibili con la presenza e la partecipazione alle attività della Scuola IMT nella misura richiesta dal Programma di Dottorato e comunque non inficino la qualità della sua attività scientifica. L'allievo è quindi tenuto ad informare il proprio *Advisor* e il Responsabile del Curriculum di appartenenza, ove presente, di qualsiasi impegno professionale o lavorativo. L'autorizzazione viene concessa dal Collegio dei Docenti;
  - h. è tenuto anche alla compilazione dei questionari di valutazione relativi alle attività didattiche e seminariali ai fini del sistema di valutazione della Scuola IMT, volto al miglioramento delle attività formative offerte;
  - i. è tenuto a rispettare i principi e le procedure di etica scientifico-accademica e antiplagio adottate dalla Scuola IMT e a frequentare le attività formative specifiche in materia organizzate dalla Scuola IMT.
2. È diritto dell'allievo ottenere la sospensione dalla frequenza del Programma e della borsa per maternità o paternità, per grave e documentata malattia o per altri gravi e documentati motivi personali. Il periodo di sospensione accordato all'allievo è indicato nel provvedimento predisposto dall'amministrazione.
  3. L'allievo deve osservare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Scuola IMT e attenersi ai principi e alle norme dell'*IMT Code of Ethics and Conduct*.

### Art. 18 – Sanzioni

#### 1. Nel caso in cui l'allievo:

- a. violi le disposizioni richiamate al precedente art. 17;
- b. tenga comportamenti che integrino estremi di reato o che costituiscano violazione di altre norme di legge di carattere imperativo;
- c. tenga comportamenti che arrechino danno a beni mobili o immobili di proprietà o in uso alla Scuola IMT, commessi con dolo o colpa grave;
- d. commetta gravi intemperanze comportamentali o violazioni del dovere di mantenere un contegno adeguato al contesto;



- e. arrechi, più in generale, danni anche morali e d'immagine alla Scuola;
- f. si trovi in una situazione di conflitto di interesse o incorra in situazioni che possono prevedere l'applicazione della legge n.190/2012 e successive modifiche,

il Direttore della Scuola IMT può comminare, con proprio decreto, le seguenti sanzioni riportate in ordine crescente di gravità:

- a. richiamo scritto;
  - b. sospensione delle autorizzazioni a svolgere attività fuori sede;
  - c. privazione della borsa di studio e dei benefici connessi allo status di allievo per un periodo da 1 a 12 mesi;
  - d. esclusione dai Programmi di Dottorato. Una volta escluso, l'allievo perde lo status di dottorando della Scuola IMT e decade da tutti i relativi benefici.
2. Le sanzioni possono essere proposte dallo stesso Direttore della Scuola IMT o dal Collegio dei Docenti. Il Direttore, sentito il Collegio dei Docenti, può comminare una sanzione diversa da quella deliberata dal Collegio stesso, purché opportunamente motivata. Le sanzioni devono essere proporzionate alla natura ed alla gravità dell'infrazione e devono tener conto delle specifiche condotte e di eventuali circostanze attenuanti e/o aggravanti. L'avvio del procedimento è notificato al diretto interessato e la sanzione è irrogata solo dopo aver sentito l'interessato. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni compatibili in materia.
3. La Scuola IMT persegue, a norma di legge e nelle sedi opportune, il comportamento dell'allievo che costituisca violazione di legge e/o provochi danni ai beni mobili e immobili in proprietà o nella disponibilità della Scuola IMT ovvero all'immagine e/o reputazione scientifica della Scuola IMT.

#### **Art. 19 - Rappresentanti degli allievi**

1. Gli allievi di ciascun ciclo eleggono in autonomia un proprio rappresentante entro un mese dall'inizio dei Programmi.
2. I rappresentanti trasmettono all'Amministrazione l'esito delle elezioni.
3. I rappresentanti rappresentano tutti gli allievi nei rapporti con il Collegio dei Docenti, con il rappresentante degli allievi in Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione e con l'Amministrazione della Scuola IMT.

### **TITOLO V – CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORE DI RICERCA**

#### **Art. 20 - Consegna della tesi e ammissione alla discussione**

1. Al termine del Programma o al termine del terzo anno, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del presente regolamento, l'allievo deve consegnare e discutere la tesi di dottorato secondo le modalità previste dal presente Regolamento e della normativa vigente.
2. Le sessioni per la discussione della tesi sono, di norma, tre nell'arco dell'anno accademico. Ciascun allievo può essere ammesso anche a ciascuna delle sessioni previste per il ciclo successivo al proprio (come disciplinato dal comma 3 e dal comma 4 del presente articolo).
3. Qualora l'allievo non possa, per comprovati motivi, presentare la propria tesi entro le sessioni previste dal comma precedente, il Direttore può disporre, previa richiesta dell'allievo interessato e acquisizione del parere positivo di *Advisor*, Responsabile di Curriculum, ove presente, e Collegio dei Docenti la proroga del

termine per sostenere la discussione entro e non oltre quello previsto per le sessioni del ciclo del Programma di Dottorato successivo a quello di appartenenza dell'allievo. Durante tale periodo di proroga non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.

4. Il Collegio dei Docenti potrà valutare l'eventuale ammissione anche a sessioni successive qualora l'allievo, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del presente regolamento, sospenda la frequenza durante il periodo di proroga di cui al precedente comma.
5. Il Collegio dei Docenti, in casi eccezionali, può deliberare un'ulteriore proroga del termine per sostenere la discussione di un altro anno. Durante tale periodo di proroga non ha luogo l'erogazione della borsa di studio.
6. La tesi di dottorato è redatta in lingua inglese.
7. La tesi, cui sono allegate una relazione sull'attività svolta durante il Dottorato ed eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due esperti anche appartenenti a istituzioni estere individuati dall'*Advisor* tra soggetti che non concorrono al rilascio del titolo di dottorato, (di seguito denominati "valutatori esterni"), che non abbiano rapporti scientifici o personali con l'allievo interessato.
8. I valutatori esterni esprimono un giudizio analitico scritto, preferibilmente in lingua inglese, sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione ovvero il rinvio alla sessione successiva se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni.
9. Il Collegio dei Docenti, tenuto conto dei giudizi di *Advisor*, Co-Advisor e valutatori esterni, delibera relativamente all'ammissione dell'allievo alla discussione.
10. L'allievo può chiedere, previa acquisizione del parere positivo dell'*Advisor*, di tenere conto di particolari circostanze (malattia, caso fortuito, forza maggiore) che gli impediscono la partecipazione alla discussione. Qualora l'assenza sia giustificata, l'allievo sarà automaticamente ammesso alla successiva sessione.
11. Accordi di cooperazione universitaria internazionale stipulati fra la Scuola IMT e altre istituzioni universitarie possono prevedere specifiche procedure e adempimenti, anche integrativi, per il conseguimento del titolo.

#### **Art. 21 - Discussione della tesi e conferimento del titolo**

1. Il Direttore, sentito il Coordinatore, nomina con proprio decreto la Commissione incaricata della valutazione finale della tesi per il conseguimento del titolo (di seguito, "Commissione Giudicatrice").
2. La Commissione giudicatrice è formata nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente; è composta da almeno tre membri di elevata qualificazione nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Programma di Dottorato di afferenza del candidato e almeno due componenti non devono appartenere alla *Faculty* della Scuola.
3. Nel caso di accordi specifici di cotutela ovvero di dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione giudicatrice è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
4. Il titolo di Dottore di Ricerca è rilasciato dal Direttore della Scuola IMT a seguito della valutazione positiva della discussione della tesi. Il titolo riporta, oltre alla denominazione del Programma, anche l'indicazione del curriculum specifico di afferenza, ove presente.
5. La discussione della tesi può essere sostenuta una sola volta.
6. L'allievo che non consegua il titolo entro i termini previsti dal presente articolo decade dallo status di allievo della Scuola IMT perdendo tutti i diritti connessi a tale status.
7. Successivamente al rilascio del titolo, la Scuola cura il deposito di copia della tesi finale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e di Firenze e presso le banche dati previste dalla normativa vigente e inserisce la tesi in un archivio aperto sul proprio sito web, fatta salva la possibilità per l'allievo di fare istanza affinché non siano rese disponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi

della normativa vigente in materia ovvero ne sia disposta la posticipazione della pubblicazione se da ciò possa derivare pregiudizio rispetto alla segretezza di dati che potrebbero costituire oggetto di privativa.

8. La Scuola assicura la pubblicità degli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.

## **TITOLO VI – ACCORDI E COLLABORAZIONI IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA**

### **Art. 22 - Dottorato congiunto e doppio titolo di Dottorato**

1. Possono essere istituiti, mediante convenzioni o costituzione di consorzi con università o enti di ricerca, Programmi di Dottorato organizzati e gestiti congiuntamente e aventi sede amministrativa presso la Scuola IMT o presso uno degli enti cooperanti o consorziati.
2. Possono essere previste, tramite apposita convenzione, collaborazioni nell'ambito dei Programmi di Dottorato per il rilascio di doppi titoli di dottorato.
3. La disciplina dei Programmi di Dottorato previsti dal presente articolo può essere adottata in deroga a quella stabilita dal Regolamento, fermo restando il rispetto della normativa di legge vigente.
4. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa acquisizione del parere favorevole del Senato Accademico.

### **Art. 23 - Cotutela di tesi**

1. La Scuola IMT può stipulare convenzioni bilaterali con università o enti di ricerca aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di cotutela di tesi.
2. Tali programmi consentono agli allievi della Scuola IMT e dell'università e/o ente cooperante di elaborare la tesi sotto la direzione congiunta di due relatori, uno per ciascuna delle università e/o enti convenzionati, il cui giudizio positivo è condizione necessaria per l'ammissione alla discussione della tesi.
3. L'allievo deve svolgere la propria attività di studio e di ricerca presso le strutture di entrambe le università e/o enti secondo le modalità e i tempi definiti nella relativa convenzione.
4. Le attività di studio e di ricerca presso l'altra università o ente di ricerca non sono considerate di per sé soggiorno fuori sede, ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera c, e dunque non danno necessariamente diritto alla maggiorazione della borsa prevista dall'art. 15, né sono soggette agli stessi limiti temporali.
5. La convenzione che disciplina il Programma definisce, fra l'altro, le modalità di composizione della Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi, fermo restando il principio secondo cui almeno la metà dei componenti della Commissione non deve appartenere alle università e/o enti partecipanti al programma di cotutela.
6. Le convenzioni di cui al presente articolo sono approvate dal Direttore sentito il Collegio dei Docenti.

### **Art. 24 - Dottorato Europeo**

1. La Scuola IMT può instaurare contatti con università di altri Stati membri dell'UE finalizzati al conferimento della certificazione di "Doctor Europaeus" aggiuntiva al titolo e al valore nazionale del Dottorato di Ricerca.
2. Tale certificazione può riguardare un intero Programma di Dottorato, previa delibera del relativo Collegio dei Docenti, anche su richiesta di singoli allievi.

- 3 Il titolo viene conseguito nel rispetto dei seguenti requisiti definiti dal 45° Congresso della Confederazione dei Rettori delle Università Europee:
- la permanenza dell’allievo presso un’università di un altro Stato membro dell’UE, per un periodo di ricerca e preparazione della tesi, non deve essere inferiore a tre mesi;
  - la discussione della tesi deve essere preceduta dalla valutazione positiva espressa in una relazione scritta da almeno due docenti appartenenti a università di due Paesi partecipanti al Processo di Bologna, diversi da quello dove la tesi verrà discussa e che non abbiano rapporti scientifici o personali con l’allievo interessato;
  - la redazione e la discussione della tesi devono avvenire almeno in parte in una delle lingue ufficiali dell’UE, diversa da quella/e del Paese dove la tesi verrà discussa;
  - la Commissione Giudicatrice per la discussione della tesi deve essere integrata da almeno un esperto appartenente ad uno dei Paesi partecipanti al Processo di Bologna diverso dall’Italia.

#### **Art. 25 - Accordi in materia di mobilità internazionale**

1. La Scuola può stabilire accordi con università o enti di ricerca al fine di sviluppare una rete di relazioni che consenta ai singoli allievi di svolgere attività di studio, ricerca e tirocinio all’estero e ad allievi di altri atenei di essere ospitati presso la Scuola IMT per periodi di studio, ricerca e tirocinio.
2. I soggiorni di mobilità e gli accordi con università o enti di ricerca previsti dal comma precedente sono autorizzati e stipulati dal Direttore.
3. Il Direttore può nominare un suo Delegato per il Coordinamento dei programmi di mobilità internazionale.

#### **Art. 26 - Apprendistato di Alta Formazione e Ricerca**

1. L'apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è un contratto di lavoro a finalità formativa, rivolto a coloro che siano risultati idonei nella selezione per l'ammissione ad un Programma di Dottorato.
2. Per la regolamentazione di questa tipologia di contratto di lavoro si fa espresso rinvio alla normativa vigente e agli accordi stipulati, ai sensi della predetta normativa, fra la Regione Toscana, gli Istituti universitari e le Parti Sociali della Toscana nonché agli altri accordi e contratti vigenti in materia.
3. Lo studente che ha stipulato contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (nel seguito, "apprendisti") presso la Scuola IMT è considerato allievo del Programma di Dottorato a tutti gli effetti.
4. Nel caso di interruzione del rapporto con l'azienda per cause non imputabili alla cattiva condotta dell'apprendista ovvero nel caso in cui l'azienda assicuri la copertura finanziaria del contratto per un periodo inferiore alla durata del Programma di Dottorato, l'apprendista ha diritto a proseguire la propria formazione presso la Scuola IMT per il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca nelle forme e alle condizioni previste dal Regolamento e dalla normativa vigente. Nel contratto sono stabilite anche le modalità per l'eventuale recupero della borsa di dottorato.

### **TITOLO VII – DISCIPLINA TRANSITORIA E FINALE**

#### **Art. 27 - Norme transitorie e finali**

1. L’art. 19, comma 1, si applica ai cicli successivi al XXIX.
2. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia in quanto compatibili.